

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori D’ALESSANDRO PRISCO, AGOSTINI,
D’ONOFRIO, DE LUCA Athos, FALOMI, FISICHELLA,
LARIZZA, MAZZUCA POGGIOLINI, PAGANO, PAROLA,
PILONI, SMURAGLIA e VILLONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1997

Norme in materia di decentramento comunale

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge ripropone in modo quasi letterale il testo dell'articolo 8 del disegno di legge n. 1388, approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato.

Attualmente la stessa Commissione non ha ancora completato l'esame del disegno di legge, ma le ragioni che hanno suggerito al Governo di proporre un aggiornamento dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativo al decentramento comunale, e alla Commissione di approvarlo con alcune modifiche, sussistono tutte. Esse risiedono nella valutazione che, ad oltre venticinque anni dall'attuazione del decentramento comunale, tale istituto si sia fortemente radicato nell'ordinamento degli enti locali, sia divenuto livello essenziale per l'organizzazione dei servizi comunali ma, almeno per quanto riguarda le grandi aree urbane, ci si trovi in una fase di *impasse* determinata dallo scarto tra poteri e responsabilità potenziali e, anzi, auspicabili, e il livello di autonomia organizzativa e funzionale che si estende sugli organi e sulle modalità della loro elezione o designazione.

In ragione di tali considerazioni nella proposta si stabilisce che nei comuni con

popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti lo statuto può prevedere forme più accentuate di decentramento di funzioni, connesse con l'autonomia organizzativa e funzionale, di cui attualmente non godono e stabilendo ciascun comune, anche con rinvio alla normativa applicabile ai comuni di pari popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo *status* dei componenti e le relative modalità di elezione o nomina.

Il dispiegarsi di questo più elevato livello di autonomia può dare alla stessa «idea» di decentramento nuova valorizzazione, autorevolezza, rispondenza alle esigenze di governo di grandi e medie aree urbane e, di conseguenza, credibilità nei confronti dei cittadini.

Inoltre, l'impianto delineato è pienamente coerente con la più incisiva autonomia che la legge 15 marzo 1997, n. 59 attribuisce ai comuni.

L'imminenza del rinnovo di molti consigli comunali e circoscrizionali suggerisce di anticipare attraverso un'autonoma legge le norme contenute nell'articolo 8 del disegno di legge n. 1388 perchè esse possano essere vigenti all'atto delle elezioni dei consigli circoscrizionali e dei loro organi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento».

2. All'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo *status* dei componenti, e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

